

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 DEL 20 / 05 / 2026

PDTD n. 537 del 19.05.2026

STRUTTURA: Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Il Direttore: Dott. Francesco Filia

OGGETTO: Sospensione temporanea volontaria del riconoscimento comunitario dello stabilimento di trasformazione del latte della ditta "Altea Luigi e Falchi Angela", sede operativa comune di Osilo, numero di riconoscimento CE IT 20 173.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Dott.ssa Silvia Elisa Soro	
Responsabile del Procedimento	Dott. Giuseppe Leotta	
Il Direttore della Struttura proponente	Dott. Francesco Filia	

La presente Determinazione prevede un onere a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Dott. FRANCESCO FILIA**

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023, n. 271 del 28.02.2024 e n.188 del 04.03.2026;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 15 aprile 2026, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell'Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari, per la durata di anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2026 avente a oggetto “Presa d'atto dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. e DGR n. 17/15 del 15/04/2026”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1305 del 17/10/2024 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direzione della Struttura Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ), afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna, Dott. Francesco Filia a decorrere dal 01/11/2024 per la durata di 5 anni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 della Commissione del 14 dicembre 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22/1 dell'11 aprile 2008 e n. 45/10 del 2 agosto 2016 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 5/12/2019, in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” e s.m.i. e le Deliberazioni attuative della Giunta Regionale in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPE) e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 28/24 del 31.07.2024 recante: “Concessione, aggiornamento, sospensione e revoca del riconoscimento comunitario degli stabilimenti ai sensi della normativa comunitaria nel settore degli alimenti, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 1521 del 14/11/2024 di “Adozione procedure per la concessione, l'aggiornamento, la sospensione e la revoca del riconoscimento comunitario degli stabilimenti ai sensi della normativa comunitaria nel settore degli alimenti, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale”;

VISTA la Nota del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 32185 del 27/11/2024 avente ad oggetto “Trasmissione Determinazioni n. 1521 del 14/11/2024 e n. 1588 del 22/11/2024 in materia di concessione, aggiornamento, sospensione e revoca del riconoscimento comunitario degli stabilimenti ai sensi della normativa comunitaria nel settore degli alimenti, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale. - Ulteriori precisazioni.”

VISTA la Nota del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 34575 del 18/12/2024 con la quale si stabilisce che “le pratiche SUAPE presentate entro il 31 dicembre 2024 ma che hanno come regime amministrativo la Conferenza di servizi e la cui scadenza delle stesse ricade dopo il 01 gennaio 2025 dovranno essere gestite dalle ACL secondo la nuova disciplina”;

VISTA la Determina della Regione Autonoma della Sardegna n. protocollo 23214/6 del 26/06/2001 di rilascio del riconoscimento comunitario **CE IT 20 173** allo stabilimento in oggetto;

VISTA la comunicazione del SUAPE, (codice univoco pratica 01369370901-09022026-1746.979385) del 02/03/2026 relativa alla sospensione volontaria dell'attività, notificata dalla ditta “**Altea Luigi e Falchi Angela**”, con sede legale in via Sassalu n.54, Osilo, 07033 e sede operativa in Loc. Corona Ruja, Osilo, 07033, Partita IVA 01369370901; Pec alteaefalchi@cia.legalmail.it;

RITENUTO di dover procedere alla sospensione del riconoscimento comunitario **CE IT 20 173** allo stabilimento in questione, come previsto dalla citata Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 1521 del 14/11/2024 di “Adozione procedure per la concessione, l'aggiornamento, la sospensione e la revoca del riconoscimento comunitario degli stabilimenti ai sensi della normativa comunitaria nel settore degli alimenti, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale” anche al fine di tenere aggiornato l'elenco degli operatori ai sensi del paragrafo 2, articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/625;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RILEVATO che dal presente provvedimento derivano oneri a carico dell'Azienda;

DETERMINA

DI SOSPENDERE il riconoscimento comunitario **CE IT 20 173** allo stabilimento della ditta “**Altea Luigi e Falchi Angela**”, con sede legale in via Sassalu n.54, Osilo, 07033 e sede operativa in Loc. Corona Ruja, Osilo, 07033, Partita IVA 01369370901; Pec alteaefalchi@cia.legalmail.it, e, contestualmente, aggiornare l'Elenco Nazionale del Ministero della Salute (Sistema S.INTE.S.I.S). La presente determinazione sarà comunicata via Pec alla ditta richiedente e, tramite la piattaforma SUAPE, al SUAPE del Comune di Osilo e per conoscenza all'Autorità Competente Regionale.

DI DARE ATTO che qualora la sospensione del riconoscimento si protragga per oltre due anni dalla notifica della sospensione medesima, si provvederà a comunicare l'avvio del procedimento di revoca del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i. e ad emettere la determinazione di revoca del riconoscimento dello stabilimento;

DI AGGIORNARE il Sistema informativo nazionale degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti (S.INTE.S.I.S);

DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASL n° 1 di Sassari.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE
Dott. FRANCESCO FILIA
(firma digitale)**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1
di Sassari dal 20 / 05 / 2026 al 04 / 06 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____